

Imprese che possono richiedere l'allungamento della durata dei mutui

1. Sono una impresa che ha un mutuo che ha fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso comune del 3/8/2009

e

2. Se ho pagato con regolarità gli interessi nel periodo di sospensione e, se del caso, al termine del periodo di sospensione ho ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del mutuo

e

3. Se alla data di presentazione della domanda di allungamento, non ho posizioni classificate come "sofferenze" o "partite incagliate" o "esposizioni ristrutturare" o "esposizioni scadute/sconfinare da oltre 180 giorni" o procedure esecutive in corso (cioè sono una impresa in bonis)

allora posso fare la domanda alla mia banca.

Se sono un'impresa che rispetta questi parametri,

- **la banca avvia l'iter di valutazione**, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, anche per valutare la capacità di continuità aziendale.

Se l'impresa alla data della presentazione della domanda è classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti e sono state acquisite garanzie che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza (es. Fondo di garanzia per le PMI, Fondo Ismea, Confidi con particolari caratteristiche, ecc) l'eventuale diniego della banca dovrà essere adeguatamente motivato.

Se l'impresa manifesta tensioni sul fronte della liquidità e se l'operazione di allungamento della durata del mutuo fruisce della copertura del Fondo di garanzia per le PMI o del Fondo Ismea, ovvero dell'intervento della Cassa Depositi e Prestiti – compatibilmente con le condizioni di raccolta della banca – il tasso di interesse al quale è realizzata l'operazione è pari a quello contrattuale.


Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari

I finanziamenti che fruiscono dell'allungamento continuano ad essere segnalati in bonis ai fini di vigilanza.

Roma, 16 febbraio 2011

Accordo per il credito alle Piccole e Medie Imprese

Esempio: allungamento di 3 anni del piano ammortamento di un finanziamento ipotecario
(già sospeso ai sensi dell'Avviso Comune)



L'esempio si riferisce ad un finanziamento decennale di €300.000 ad un tasso d'interesse del 5% e rata semestrale

In sintesi:

1. Possono essere ammesse le PMI "in bonis" (ovvero che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite "incagliate", esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso).
2. Le domande di allungamento possono essere presentate solo per i finanziamenti sospesi ai sensi dell'Avviso Comune, e non oltre sei mesi dalla fine del periodo di sospensione. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l'operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011.
3. Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
4. Il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione è quello di mercato, liberamente contrattato tra le parti. Solo per le imprese che manifestano tensioni di liquidità, la banca – compatibilmente con le proprie condizioni di raccolta – si impegna a confermare il tasso contrattuale qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o della provvista eventualmente messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.